

Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 -

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario

Articolo 21 bis

Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) (1)(2)

Articolo 21 bis -

Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) (1)(2)

In vigore dal 30/06/2019

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 quater

1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, **commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190**, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con modalita' previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'**articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**. Si applica l'**articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

(1) Articolo aggiunto dall'**art. 4, comma 2 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1° dicembre 2016 n. 225**. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'**art. 4, comma 4 del citato decreto-legge n. 193/2016**.

(2) Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto sono trasmesse entro il 12 giugno 2017. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, relative al quarto trimestre 2018, sono trasmesse entro il 10 aprile 2019 (**art. 1, Dpc 27/02/2019 GU 54/2019**).

[Torna al sommario](#)

